SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
13 luglio 1989 *

Nel procedimento 214/88,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla corte d'appello di Venezia (Italia), nella causa dinanzi ad essa pendente, tra

Amministrazione delle finanze dello Stato, nella persona del ministro delle finanze pro tempore,

e

Società Politi & Co. Srl, in liquidazione, nella persona del liquidatore sig. E. Gatti,

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,

(motivazione non riprodotta)

* Lingua processuale: l'italiano

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla corte d'appello di Venezia, con ordinanza 30 giugno 1988, dichiara:

Il combinato disposto dell'art. 9 della direttiva 64/433/CEE e dell'art. 17, n. 2, del regolamento n. 121/67/CEE costituisce una deroga, per quanto riguarda i controlli sanitari e di polizia sanitaria sulle carni suine fresche, refrigerate o congelate, in provenienza da paesi terzi, al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario e ciò nella misura necessaria a garantire un trattamento non discriminatorio degli operatori economici che, effettuando scambi intracomunitari di carni fresche, sono a questo titolo sottoposti al pagamento di diritti di controllo sanitario nello Stato membro esportatore e di coloro che importano da paesi terzi, a condizione che tali diritti non superino il costo effettivo del controllo.